

gestione delle emergenze



Marco
arch. **Cosentino**
marcocosentino.arch@gmail.com

cell: +39 **349 25 36 044**
Via Adriano Olivetti, 32
10019 Strambino (TO)
CF: CSNMRC82H26E379D
P.IVA:11338810010


marchcosentino



**CALAMITA'
NATURALI**

**FATTORI
UMANI**

Un'**emergenza** può essere definita come **qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento, o una circostanza** (un incendio, un terremoto, il rilascio di sostanze nocive, un *black-out* elettrico, *etc.*), **che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la incolumità delle persone e/o dei beni e strutture e che richiede interventi eccezionali e urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.**



COSA SIGNIFICA GESTIRE UN'EMERGENZA?

Gestire un'emergenza significa attuare tutta una serie di azioni finalizzate a **contenere i danni a persone o cose** e a riportare la situazione in **condizioni di normalità** il più velocemente possibile.



Prima di tutto quindi, gestire l'emergenza significa **gestire il transitorio** tra il momento nel quale è stato rilevato l'evento e quello in cui intervengono i soccorsi professionali al fine di:

- salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni presenti nella zona dell'evento;
- limitare le conseguenze negative determinate dall'evento.



EMERGENZE

ADDETTI ALLE
EMERGENZE

Si tratta di **personale interno** espressamente individuato e designato dal Datore di Lavoro a svolgere questo tipo di compito.

IMPORTANTE

Il numero delle Squadre di Emergenza, o degli Addetti alle Emergenze e la loro composizione, vanno stabiliti in funzione dei rischi e della dimensione dell'attività e deve essere assicurata nell'intero arco dell'attività lavorativa tenendo conto dei turni o delle assenze.

Queste persone devono essere professionalmente qualificate: il loro compito non si esaurisce nel solo intervento tecnico (salvataggio, lotta antincendio, attivazione Dispositivi di Sicurezza, bonifica, *etc.*), ma deve prevedere, nei casi in cui si possono generare situazioni di panico, la capacità di supporto nei confronti delle persone coinvolte.

Mediante esercitazioni e simulazioni vanno periodicamente controllate la capacità e la tempestività di intervento.

IMPORTANTE





Studiare la disposizione dei locali e del personale in modo da avere un'idea precisa dei percorsi e dei tempi per l'uscita in caso di emergenza. Non lasciare nulla al caso o all'improvvisazione: nei momenti di panico le capacità critiche si riducono notevolmente e ci si deve affidare a comportamenti già chiari e (quasi) istintivi.

Individuare le postazioni più a rischio e/o isolate perché si possa intervenire tempestivamente anche in quei determinati settori/ambienti senza tralasciare nessuno. Il *tempo di esodo* è fondamentale nelle situazioni di emergenza.

Tenere presente le caratteristiche ambientali e strutturali dell'edificio mettendo in comune a tutti i Lavoratori le informazioni riguardanti criticità e punti di forza dell'ambiente in cui operano.



EMERGENZE



**ADDETTI
ANTINCENDIO**



Il Datore di Lavoro in base ai sensi degli Artt. 18 e 43 del D.Lgs 81/2008 deve **designare preventivamente** i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il Decreto definisce che deve essere individuato un gruppo di Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza.

Il numero degli addetti è concordato di concerto tra il Datore di Lavoro, il Medico competente e il RLS.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI Art. 36 del D.Lgs 81/2008

PRIMO
SOCCORSO

PIANO
D'EMERGENZA

EVACUAZIONE

ADDETTI ALLE
EMERGENZE

PROCEDURE
STANDARD



Il rischio d'incendio rappresenta uno dei **principali rischi** per qualsiasi luogo adibito ad attività lavorative.

Il miglior presupposto per una efficace “gestione della sicurezza antincendio” consiste nell’applicazione della normativa e in una corretta attività di **formazione** e **informazione** dei Lavoratori.

Almeno il 50% degli incidenti è attribuibile al **cosiddetto “fattore umano”**: elementi quali **lavoro**, **organizzazione**, e **individuo** che hanno influenza sul comportamento e dunque anche conseguenze sugli obiettivi di Salute e Sicurezza.

Il Datore di Lavoro, come previsto dall'Art. 43 del D.Lgs 81/2008, è tenuto a designare uno o più Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi** e **gestione delle emergenze**.

Tutti i Lavoratori addetti alla Squadra di Emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.

I contenuti dei corsi antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischi medio o rischio elevato) e conformi al DM 10/03/98.

RISCHIO BASSO 4h

RISCHIO MEDIO 8h

RISCHIO ELEVATO 16h



Inoltre l'Art. 37 del D.Lgs 81/2008 richiede anche che ogni Addetto alle Squadre Antincendio effettui un aggiornamento periodico della formazione.

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO *(a titolo esemplificativo e non esaustivo):*

- industrie e depositi di cui agli Artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e smi
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 200 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti
- uffici con oltre 1.000 dipendenti
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m
- cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO *(a titolo esemplificativo e non esaustivo):*

- luoghi di Lavoro compresi nell'Allegato al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
- cantieri temporanei e mobili dove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO *(a titolo esemplificativo e non esaustivo):*

- tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme



EMERGENZE



ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO



Il Datore di Lavoro in base ai sensi degli Artt. 18 e 43 del D.Lgs 81/2008 deve **designare preventivamente** i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell'emergenza.

Il Decreto definisce che deve essere individuato un gruppo di Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza.

Il numero degli Addetti è concordato di concerto tra il Datore di Lavoro, il Medico competente e il RLS.

La nomina dell'**Addetto al Primo Soccorso** è sempre in carico al **Datore di Lavoro** (Art. 18 D.Lgs 81/2008).



Il Datore di Lavoro, **sentito il parere del Medico Competente**, in base alle dimensioni dell'unità produttiva e ai rischi, indica il numero adeguato di Addetti al Primo Soccorso da nominare.

Il Medico Competente deve sempre essere nominato? NO, ma...

I casi in cui si deve nominare il Medico Competente dipendono dal tipo di rischi presenti in Azienda. I rischi che obbligano la sua nomina sono talmente vari e comuni da far risultare davvero rari i casi in cui non è necessaria questa figura. Secondo il **Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro**, il Medico Competente deve essere nominato in caso di:

- lavorazioni che prevedono la movimentazione manuale di carichi o movimenti ripetuti delle braccia ;
- Lavoratori addetti al videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali ;
- esposizione ad agenti fisici come rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, polveri e microclima;
- esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene e sensibilizzanti;
- esposizione ad agenti biologici;
- lavoro notturno;
- esposizione a radiazioni ionizzanti;
- attività nei cassoni ad aria compressa;
- attività in ambienti confinati;
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione;
- posture incongrue;
- lavori in altezza;
- lavori soggetti a controllo di assenza di tossicodipendenza.



Il DM 388/03 individua, in maniera differenziata, per ciascuna delle unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C:

- le caratteristiche minime delle attrezzature di Primo Soccorso;
- i requisiti del personale addetto e della sua formazione;
- i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l'attuazione di un primo intervento di soccorso interno ed esterno.

Tale formazione è affidata al personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale qualificato.

Qualora il Datore di Lavoro decida di avvalersi di **personale infermieristico**, in numero **sufficiente e adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio**, **non è obbligato** alla designazione degli Addetti al Primo Soccorso: i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/03.

In questo specifico caso il Datore di Lavoro non è neppure tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico (Art. 37 D.Lgs 81/2008) in quanto è già previsto l'obbligo di aggiornamento professionale del settore di appartenenza.



▪ PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (FORMAZIONE 16h)

- ✓ Aziende o unità produttive ad alto rischio quali: attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica (Art. 2 D.Lgs 334/1999), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, attività estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs 624/1996, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- ✓ Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) Lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro).
- ✓ Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) Lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

▪ PRIMO SOCCORSO GRUPPO B (FORMAZIONE 12h)

Aziende o unità produttive con 3 (tre) o più Lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

▪ PRIMO SOCCORSO GRUPPO C (FORMAZIONE 12h)

Aziende o unità produttive con meno di 3 (tre) Lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



INDICAZIONI GENERALI

La **situazione di emergenza** può essere segnalata tramite l'azionamento dei pulsanti d'allarme manuale ubicati in diversi punti della struttura e nei pressi dei laboratori; In entrambi i casi si attiva una **segnalazione acustica**.

**INIZIO DELL'EMERGENZA**SUONO
INTERMITTENTE A
INTERVALLI DI 2
SECONDI**EVACUAZIONE GENERALE**SUONO
CONTINUO**FINE EMERGENZA**SUONO
INTERMITTENTE A
INTERVALLI DI 10
SECONDI

INIZIO DELL'EMERGENZA

Nel caso in cui venga udito segnale di ALLERTA (inizio emergenza):

- 1) interrompere ogni attività svolta restando in attesa di ulteriori avvisi;
- 2) prepararsi alla possibilità di evacuare l'edificio (nel caso in cui il segnale di allarme da suono intermittente passi a suono continuo);
- 3) prepararsi per la messa in sicurezza delle attività pericolose svolte;
- 4) individuare l'uscita di emergenza più vicina e la via di esodo da percorrere.





F.to quadrato dimensioni disponibili:

120x120 mm. visibile a 4 m.
 160x160 mm. visibile a 6 m.
 250x250 mm. visibile a 10 m.
 400x400 mm. visibile a 16 m.
 500x500 mm. visibile a 22 m.




F.to rettangolare dimensioni disponibili:

120x145 mm. visibile a 4 m.
 160x210 mm. visibile a 6 m.
 250x310 mm. visibile a 10 m.
 400x500 mm. visibile a 16 m.
 500x630 mm. visibile a 22 m.



TEMPO DI ESODO

SEGNALETICA DI SALVATAGGIO



AL SEGNALE DALL'ARME:

USCIRE dalla propria stanza chiudendo bene la porta dietro le spalle; **ABBANDONARE** lo stabile con ordine, con calma e senza generare confusione; **NON PORTARE NULLA** che possa ingombrarvi e/o rallentare l'evacuazione; **RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO)** assicurandosi di spegnere subito il telefono cellulare.



FUMO

Coprirsi la bocca con un fazzoletto umido e camminare carponi per terra: l'unica aria respirabile si trova a pochi centimetri da terra. Il fumo caldo tende a salire mentre l'aria pulita rimasta sarà più fredda e quindi migrerà verso il basso.

SCALE

Usare sempre le scale di emergenza (le scale in generale), senza correre, senza intralciare il passaggio delle altre persone e senza urlare. Non usare MAI l'ascensore.

ADDETTI E SOCCORSI

Chi non è in grado di muoversi deve essere aiutato dai colleghi *addetti* oppure attendere i soccorsi in una zona dove si è ben visibili.



COSA NON FARE

NON USARE ascensori e/o montacarichi nelle situazioni di emergenza, percorrere le scale in ordine e senza urlare. **NON PORTARE** borse, pacchi o oggetti voluminosi durante le procedure di evacuazione: il percorso deve essere svolto nel minor tempo possibile e senza intralciare gli atri.

NON CORRERE, non spingere, non creare allarmismo e non tornare indietro per nessun motivo. **NON OSTRUIRE GLI ACCESSI**: potrebbe essere necessario il passaggio per altre persone dopo di noi.





RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO ALL'ESTERNO

SOSTARE ALL'APERTO

LONTANO DA PARETI E PIANTE

ATTENDERE GLI ORDINI

PRESTARE ATTENZIONE A CIO' CHE POTREBBE CADERE

NON USARE FIAMMIFERI/ACCENDINI

NON INTRALCIARE I SOCCORSI

NON RIENTRARE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO